

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE (ART. 14 DEL CCNL SOTTOSCRITTO IN DATA 22/1/2004 E ART. 1 COMMA 124 DELLA LEGGE N. 145/2018).**

L'anno duemilaventidue il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede legale dell'Unione "Madonie" sita in Petralia Soprana, con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

**TRA**

L'Unione "Madonie" (d'ora in poi "Unione") rappresentata dal dott. Pietro Macaluso, nella qualità di Presidente *pro tempore*, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera della Giunta dell'Unione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;

**E**

Il Comune di Castellana Sicula, rappresentato dal sig./dott. \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera della Giunta Municipale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;

**PREMESSO CHE:**

- a norma dell'art. 14 del CCNL 22.1.2004 "*AI fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza*";
- con l'art.1, comma 124, della L.145/2018 il Legislatore ha inteso disciplinare per via legislativa l'istituto del c.d. "*scavalco condiviso*" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori a tempo parziale la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti, a corroborazione dell'art.14, comma 1, del CCNL del 22/01/2004;
- l'Unione "Madonie", per il tramite di apposita Deliberazione della propria Giunta n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutiva ai sensi di legge, ha approvato, ai sensi degli artt. 14 del CCNL 22/1/2004 e 1, comma 124, L. 30 dicembre 2018, n. 145, lo schema di Convenzione ai fini della utilizzazione in forma associata ("*scavalco condiviso*") del sig.ra Calistro Antonio, in atto dipendente del Comune di Castellana Sicula, inquadrato nella Categoria giuridica "B", qualifica professionale "Esecutore Amministrativo", per n. otto (8) ore settimanali - a far data dalla sottoscrizione della presente

Convenzione e fino al 31 dicembre 2022, fatta salva una eventuale proroga;

- il Comune di Castellana Sicula, con deliberazione della Giunta Municipale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutiva ai sensi di legge, ha, parimenti, approvato il medesimo schema di Convenzione, con uguali patti e condizioni, per l'utilizzo condiviso della dipendente in argomento, formalizzando il proprio positivo assenso alla procedura *de qua*;

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

Tra le parti, come sopra rappresentate e costituite, si stabilisce e si stipula quanto segue:

### **ART.1 PREMESSA**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **ART.2 FINALITÀ**

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali degli Enti stipulanti e a conseguire una economia di gestione delle risorse umane consentendo, ai sensi degli artt. 14 del CCNL 22/1/2004, e 1, comma 124, della L. 145/2018, l'utilizzo condiviso della risorsa umana in argomento nonché di consentire ulteriore acquisizione di esperienza professionale del dipendente in ragione del disimpegno della propria prestazione professionale in contesti diversi innestandosi detti profili causali in un ottica di collaborazione.

### **ART. 3 OGGETTO**

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte della Unione "Madonie" del dipendente Calistro Antonio, nato a Castellana Sicula il 20/03/19664 ed ivi residente in Via R. Morandi, 2 C.F.: CLS NTN 64C20 C135J, inquadrato nella categoria giuridica "B", qualifica professionale "Esecutore Amministrativo" in atto dipendente del prefato Ente Locale con contratto a tempo indeterminato e part-time a 24 ore settimanali, il cui consenso è manifestato mediante sua sottoscrizione in calce della presente convenzione, per lo svolgimento delle mansioni afferenti alla propria Categoria giuridica di appartenenza.

### **ART.4 DURATA DELLA CONVENZIONE**

La durata della presente convenzione è fissata a far data dalla sua effettiva sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2022, fatta salva una eventuale proroga, per n. otto (8) ore settimanali nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo e con l'articolazione settimanale dell'orario definita d'intesa tra le Amministrazioni. Per l'eventuale proroga sarà sufficiente la semplice richiesta da parte dell'Unione, ferma restando la necessaria autorizzazione da parte del Comune di Castellana Sicula. Il Comune di Castellana Sicula si riserva di richiamare in sede il dipendente utilizzato presso l'Unione, con preavviso non inferiore a 10 giorni, qualora esigenze istituzionali, organizzative o funzionali comportino la necessità del rientro presso l'Ente di appartenenza. Di contro l'Unione, qualora esigenze istituzionali,

organizzative o funzionali dovessero palesarne l'esigenza, potrà risolvere il rapporto di lavoro con il dipendente di che trattasi, tramite comunicazione da inoltrare al Comune cedente, con preavviso non inferiore a 10 giorni.

#### **ART. 5**

##### **GESTIONE DEL PERSONALE**

Il rapporto di lavoro del dipendente incaricato sarà gestito esclusivamente dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente di utilizzazione.

Nel periodo di utilizzo a tempo parziale, la concessione di ferie, permessi, congedi in genere richiesti dal dipendente da fruire nei giorni in cui è stabilito la stessa prestazione presso l'Ente utilizzatore, è oggetto di autorizzazione da parte dell'ente di provenienza. Per esigenze di servizio e previa intesa tra il Responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente di appartenenza e il Responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente utilizzatore presso il quale il dipendente disimpegna le proprie mansioni nel periodo di utilizzo, può essere variata la collocazione temporale della prestazione dandone preventiva comunicazione al lavoratore interessato.

Il dipendente nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore è tenuto ad osservare le direttive impartite in rapporto alle esigenze per il periodo di assegnazione. L'inosservanza di disposizioni che concretizzano violazioni dei doveri del proprio ufficio sono prontamente segnalate al Responsabile del servizio dell'Ente di appartenenza cui il dipendente è assegnato per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Nel caso di reiterata inosservanza delle disposizioni impartite, l'ente utilizzatore, può disporre la immediata cessazione dell'utilizzo comunicando la decisione all'Ente di provenienza e al lavoratore interessato.

#### **ART.6**

##### **COMPETENZE**

Tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dettata dalla presente convenzione in quanto riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane" sono affidate alla competenza dei rispettivi e competenti organi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 in esecuzione del piano esecutivo di gestione e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali.

#### **ART. 7**

##### **ONERI FINANZIARI. RIPARTO DELLA SPESA. RENDICONTI E RIMBORSI**

L'ente di appartenenza specifica la retribuzione individuale mensile di cui all'art. 2, del CCNL 31/07/2009 – biennio economico 2008/2009 – come incrementata ai sensi degli artt. 64 e 65 del nuovo CCNL "Funzioni Locali" del 21/05/2018 relativo al triennio 2016/2018, percepita dal lavoratore utilizzato a tempo parziale ossia: la retribuzione base mensile comprensiva dell'indennità integrativa e della retribuzione accessoria.

L'Unione si impegna a rimborsare al Comune di Castellana Sicula il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dal CCNL in godimento alla dipendente, oltre agli oneri riflessi ed IRAP relativi al periodo di validità della presente convenzione ed in proporzione all'effettiva assegnazione del dipendente.

La rendicontazione delle somme dovute sarà comunicata con cadenza bimestrale dal Comune di Castellana Sicula e l'Unione provvederà al rimborso delle somme dovute entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

**ART. 8**  
**RISOLUZIONE**

La Convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- Per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del medesimo rapporto;
- Per scadenza della presente convenzione, salvo proroga;
- Per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli Enti convenzionati;
- Recesso unilaterale da parte degli Enti convenzionati;
- Mancato rimborso da parte dell'Unione al Comune di Castellana Sicula delle somme dovute nei tempi e nei modi di cui all'art. 7.

La risoluzione dalla presente convenzione è subordinata all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo raccomandata A/R di almeno 10 (dieci) giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

**ART. 9**  
**CONTROVERSIE**

La risoluzione di eventuali controversie che possano insorgere tra i due Enti convenzionati anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

L'Ente di provenienza corrisponde al proprio dipendente il trattamento economico dovuto nel periodo ordinario di paga rimanendo ininfluenti eventuali controversie anche legate al rimborso di quote da parte dell'Ente utilizzatore.

**ART. 10**  
**NORME FINALI**

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

*Per l'Unione*

*Per l'Ente concedente*

Il Presidente

Il \_\_\_\_\_

*Il Dipendente (per accettazione)*

\_\_\_\_\_